



— STUDIO LEGALE —
AVV. CARMELO BLANCO

TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
EX ART. 700 E 669-TERDECIES C.P.C.
ED ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

PER: sig.ra Puglisi Maria Rosa (c.f. PGLMRS61C59H163O), nata a Ragusa (RG) il 19.3.1961 ed residente a Modica nella Via Cava Gucciardo n°4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P)**, sito in Modica nella Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°19/M, che la rappresenta e difende per mandato su separato foglio, da considerarsi in calce al presente ricorso, si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0932/456177 ovvero all'indirizzo PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX, Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa, Via Giordano Bruno n°2), in persona del Ministro *pro tempore* **(c.f./p. IVA 80185250588)**, presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Catania;

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 14.06.2024, l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027, presso l'I.C. "S. Marta – E. Ciaceri" di Modica (Allegato n°1), per i profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, siccome previsto dal D.M. n°89/2024 (Allegato n°2).

L'odierna ricorrente, alla sezione relativa ai titoli di servizio non precedentemente dichiarati della domanda predetta, ha indicato tutto il servizio prestato e non precedentemente valutato, e specificatamente:

- 1) N°239 giorni per l'A.S.2002/03, reso presso il didattico "Piano Gesù" di Modica;
- 2) N°268 giorni per l'A.S.2003/04, reso presso il didattico "Piano Gesù" di Modica;
- 3) N°278 giorni per l'A.S.2004/05, reso presso l'I.C. "G. Albo" di Modica;
- 4) N°308 giorni per l'A.S.2005/06, reso presso l'I.C. "G. Albo" di Modica;
- 5) N°345 giorni per l'A.S.2006/07, reso presso l'I.C. "G. Albo" di Modica;
- 6) N°285 giorni per l'A.S.2007/08, reso presso l'I.S. "Principi Grimaldi" di Modica;



- 7) N°233 giorni per l'A.S.2008/09, reso presso l'I.S. "Principi Grimaldi" di Modica;
- 8) N°255 giorni per l'A.S. 2009/10, reso presso l'I.S. "Principi Grimaldi" Modica;
- 9) N°253 giorni per l'A.S.2010/11, reso presso l'I.S. "Principi Grimaldi" di Modica;
- 10) N°255 giorni per l'A.S.2011/12, reso presso l'I.S. "Principi Grimaldi" di Modica;
- 11) N°248 giorni per l'A.S.2012/13, reso presso l'I.S. "G. Verga" di Modica;
- 12) N°203 giorni per l'A.S.2013/14, reso presso l'I.S. "G. Verga" di Modica;
- 13) N°267 giorni per l'A.S.2014/15, reso presso l'I.S. "G. Verga" di Modica;
- 14) N°200 giorni per l'A.S.2015/16, reso presso l'I.S. "Archimede" di Modica;
- 15) N°40 giorni per l'A.S.2016/17, reso presso l'I.S. "Archimede" di Modica;
- 16) N°248 giorni per l'A.S.2019/20, reso presso l'I.C. "S. Marta" di Modica;
- 17) N°280 giorni per l'A.S.2020/21, reso presso l'I.C. "R. Poidomani" di Modica;
- 18) N°284 giorni per l'A.S.2021/22, reso presso l'I.C. "R. Poidomani" di Modica;
- 19) N°251 giorni per l'A.S.2022/23, reso presso l'I.C. "S. Marta" di Modica;
- 20) N°235 giorni per l'A.S.2023/24, reso presso l'I.C. "S. Marta" di Modica.

Tale servizio è stato reso negli anni dalla ricorrente come Asacom alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all'interno di vari istituti scolastici della provincia di Ragusa ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, come si evince dalla certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e come da autocertificazione (Vedasi allegato n°3 e 4).

Ebbene, in base ai titoli posseduti ed al servizio sopra indicato, che deve essere valutato come "*altro servizio*" ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B), comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, così come stabilito dal D.M. n°89/2024, si ritiene che la sig.ra Puglisi ha diritto a che gli vengano attribuiti i seguenti punteggi complessivi: di 22,90 per il profilo di Assistente Amministrativo e di 32,00 per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Ebbene, in data 22.8.2024, con nota Prot. N°0007006, l'I.C. "S. Marta – E. Ciaceri" di Modica ha pubblicato la graduatoria provvisoria di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027. A questo punto, l'odierna ricorrente ha verificato che non gli era stato attribuito alcun punteggio per tutto il servizio Asacom inserito in domanda. Precisamente, all'odierna ricorrente era stato attribuito il punteggio di 6,70 per il profilo di Assistente Amministrativo e di 7,70 per il profilo di



Collaboratore Scolastico. Quindi, la sig.ra Puglisi ha presentato reclamo in autotutela diretto al Dirigente della scuola capofila, I.C. “S. Marta – E. Ciaceri” di Modica (Allegato n°5).

Successivamente, in data 10.9.2024, con nota Prot. n°0007550 l'I.C. “Santa Marta – E. Ciaceri” di Modica ha pubblicato le graduatorie definitive ATA Terza Fascia per il Triennio 2024/2027 (Vedasi allegato n°6), attribuendole definitivamente il punteggio di 6,70 per il profilo di Assistente Amministrativo (posizione n°6620) e di 7,70 per il profilo di Collaboratore Scolastico (posizione in graduatoria oltre n°4404). In buona sostanza, l'Istituto Scolastico ha rigettato il reclamo in autotutela relativamente al servizio reso come Asacom dall'A.S. 2002/03 e sino all'A.S. 2023/24.

Si tenga conto che le predette graduatorie vengono utilizzate dal MIM per assegnare supplenze, brevi o di lunga durata, per il personale ATA presso le scuole statali della provincia, in forza al punteggio complessivo ed alla posizione rivestita all'interno della graduatoria da parte di ogni singolo candidato; per cui è fondamentale avere un alto punteggio e, di conseguenza, una posizione alta in graduatoria. Inoltre, la posizione varia al variare del punteggio che può essere incrementato, ad ogni aggiornamento triennale, marginalmente con il conseguimento di nuovi titoli (la lista dei titoli spendibili è alquanto limitata e, comunque, conferiscono punteggi bassi), ma soprattutto svolgendo ulteriore servizio. A tal proposito si tenga conto pure che non tutto il servizio ha lo stesso valore in termini di punteggio: quello che vale di più è proprio quello svolto alle dipendenze dirette del MIM presso le scuole statali. Per cui è fondamentale ottenere incarichi, anche brevi, tramite la stessa graduatoria ATA alle dirette dipendenze del MIM.

Ancora, le tabelle di valutazione, allegate al D.M. n°89/24, del tutto identiche a quelle del D.M. 50/21 per il triennio precedente, prevedono per ogni profilo professionale un punto B, suddiviso sostanzialmente in tre commi, relativo alla valutazione del servizio, suddiviso in tre diverse tipologie.

Pertanto, è di fondamentale importanza per ogni candidato inserito nelle graduatorie di III Fascia ATA avere un punteggio abbastanza alto da trovarsi in posizione utile all'ottenimento di supplenze, più o meno lunghe, da parte del MIM, giacché ciò permette non solo di ottenere la connessa retribuzione per il lavoro prestato, ma soprattutto per incrementare in maniera importante e sostanziale il proprio bagaglio



professionale ed il proprio punteggio, scalando, di conseguenza, le posizioni in graduatorie. Ma c'è di più! Dopo che i candidati svolgono 24 mesi complessivi di incarico/supplenza alle dirette dipendenze del MIM presso le scuole statali, vengono inseriti nelle Graduatorie permanenti o c.d. "24 mesi": ciò determina la possibilità di ottenere nuovi e più duraturi incarichi, ma, soprattutto, la possibilità dell'immissione a ruolo con stipula di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione Statale.

Ebbene, avverso la graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027 siccome pubblicata a seguito della suddetta in data 10.9.2024, dell'I.C. "S. Marta – E. Ciaceri" di Modica ed ogni altro atto antecedente o successivo, comunque inerente, presupposto o consequenziale, la sig.ra Puglisi Maria Rosa, a mezzo del sottoscritto procuratore, propone ricorso per ottenerne il conseguente riconoscimento del proprio diritto alla valutazione di tutto il servizio e dei titoli inseriti nella domanda del 14.6.2024, nonché la condanna dell'Amministrazione Scolastica all'assegnazione in favore della ricorrente del connesso punteggio ai sensi del D.M. n°89/24, con consequenziale corretto riposizionamento della ricorrente in seno alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2024-2027, anche ai fini dell'iscrizione provvisoria così come prevista dall'art.8, comma 4, del predetto Decreto Ministeriale n°89/2024.

Gli atti impugnati infatti si appalesano illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) Sulla giurisdizione per la materia di cui trattasi in capo al Tribunale ordinario di Ragusa, Sezione Lavoro.

La giurisdizione per la materia oggetto del presente ricorso è sicuramente in capo al Tribunale Ordinario adito e non in capo al Giudice Amministrativo.

Innanzitutto, perché così disposto dallo stesso D.M. n°89/2024, all'art. 8, comma 4.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione si è già espressa diverse volte in materia e di recente con le due Ordinanze, la n°27729/2023 e la n°27746/2023 (Vedasi allegato n°7), con le quali riconosce in via definitiva la giurisdizione in capo al giudice ordinario in materia di impugnazione delle graduatorie triennali di circolo e di istituto di III Fascia ATA ex D.M. n°50/21, del tutto analogo all'odierno D.M. n°89/24. La decisione della Suprema Corte si fonda sinteticamente sui seguenti elementi:



-la formazione delle graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente nella normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima;

-non è prevista l'istituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, che è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegare e successivamente agli uffici scolastici provinciali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, procedendo alla rettifica del punteggio;

-a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali;

-la competenza spetta al giudice ordinario qualora (come nel caso in specie) la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, uniformandosi alla giurisprudenza precedente (Cass., Sez. Un., n°17123/2019);

-dopo l'inserimento in graduatoria con un determinato punteggio, qualsiasi intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico;

-l'inserimento dei candidati nelle graduatorie è caratterizzato dall'automatismo, che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti in base ai titoli dichiarati, senza valutazione discrezionale;

-la costituzione delle graduatorie non è un procedimento di natura selettiva, ma consiste esclusivamente nella formazione di un elenco «...attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto».

Pertanto, nessun dubbio può sorgere in merito alla giurisdizione in capo al Tribunale civile adito per la questione in esame e, di conseguenza, andrà sicuramente rigettata



qualsiasi eventuale eccezione avversaria in tal senso, anche perché non si sta impugnando il bando, bensì l'interpretazione restrittiva ed ingiustificata di esso da parte del Ministero resistente.

II) Illegittimità integrante violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento dal fine e per irragionevolezza della scelta di non riconoscere alla ricorrente il punteggio per il servizio svolto quale ausiliario dal 2002 al 2024 presso diverse scuole statali della provincia di Ragusa. Violazione delle Tabelle di valutazione Allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo ed Allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico di cui al Decreto Ministeriale n°89/2024. Violazione dei principi ispiratori il D.M. n°89/2024. Violazione dell'art.45 della L. n°144/99.

Il servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente va così valutato:

-ai sensi della tabella di valutazione A/1, Punto B), comma 8), di cui al D.M. n°89/24, per il profilo di Assistente Amministrativo, quale servizio utile per la sua valutazione come «Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1) (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/5, Punto B), comma 5), per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, quale servizio utile come «Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1) (ossia scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente...», riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

La ricorrente, avendo svolto dal 2002 al 2024 attività lavorativa all'interno diverse



scuole statali della provincia di Ragusa, seppur non alle dirette dipendenze del MIM, ha diritto comunque alla valutazione del servizio da essa indicato in domanda stante l'ampio ed esteso concetto di "servizio" indicato dal D.M. n°89/24, ricomprendendo, a giudizio dello scrivente, qualsiasi altro tipo di servizio reso all'interno delle scuole pubbliche, interpretazione condivisa dal Tribunale di Ragusa, il quale si è espresso conformemente con numerose sentenze e connessi provvedimenti di urgenza di cui *infra* (Vedasi allegati n°8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), ma anche dal Tribunale di Barcellona P.G. col provvedimento cautelare Cron. 2469/2024, sopra citato, emesso in seno al procedimento iscritto al R.G. n°392/2024-1 (Allegato n°16).

Infatti, laddove il D.M. n°89/24 avesse voluto restringere la valutabilità dei titoli esclusivamente all'attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali, non avrebbe certamente previsto il punto B), comma 8 nella tabella A/1 per AA ed il punto B), comma 5 nella tabella A/5 per CS.

Invero, le funzioni ausiliarie nella scuola indicata nella domanda di inserimento dalla ricorrente sono state assicurate in questi anni grazie proprio agli accordi stipulati col Provveditorato agli Studi di Ragusa.

Ciò posto, appare davvero contraddittorio ed irragionevole usufruire per anni del servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperativa per poi dare spazio ai fini della stabilizzazione esclusivamente a soggetti con precedenti rapporti di lavoro dipendente con le Amministrazioni Statali o Enti Locali!

Quanto detto vale ancor di più ove si consideri che il servizio presso le diverse cooperative svolto dalla ricorrente era un rapporto di lavoro a tempo determinato finanziato con denaro pubblico, a seguito di misure di intervento per l'occupazione mediante convenzioni con soggetti anche privati che assumevano la veste di concessionari (cfr. sul punto CGA 4/11/2008 n°878), il cui rapporto era stato assolutamente organizzato dalla scuola utilizzatrice del servizio con contributi previdenziali regolarmente versati.

Inoltre, tutto il servizio reso dalla Puglisi è stato reso all'interno di diverse scuole statali della provincia di Ragusa ed organizzato direttamente dalle scuole utilizzatrici, come dalle dichiarazioni rese dagli stessi istituti.

Invero, una diversa interpretazione del D.M. frusterebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità (sul punto cfr. Consiglio di Stato del 5.02.2009 n°640 dove in caso simile



in un concorso pubblico per un posto di istruttore, è stato valutato valido il rapporto convenzionale instaurato da un soggetto con il comune pur in assenza di rapporto di pubblico impiego).

Si ritiene quindi, che tutto il servizio prestato dalla ricorrente come ausiliario ed indicato in domanda di conferma/aggiornamento per gli anni scolastici dal 2002/03 al 2023/2024, tutto reso presso diverse scuole statali della provincia di Ragusa, debba senz'altro essere valutato ai fini dell'inserimento corretto della ricorrente nelle graduatorie per cui è causa. Di conseguenza, va attribuito alla Puglisi il connesso punteggio, con il conseguente riposizionamento della stessa all'interno delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024/2027.

Sul punto, come preannunciato, il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, nonché il Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lavoro, hanno già avuto modo di pronunciarsi con diverse recenti provvedimenti su altrettanti casi simili a quello in specie, rilevando come indubbiamente il servizio prestato come ausiliare anche se non alle dirette dipendenze di scuole statali, andava adeguatamente valutato così come previsto dal bando, nonché il Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro [cfr. Tribunale di Ragusa, sezione Lavoro, Sent. n°810 ed 811 del 2013, Sent. n°677, 678 e 679 del 2017 e Sent. n°603, 739, 740 e 741 del 2023 (tutte passate in giudicato); Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, Sent. n°105/2022 del 03.2.2022; Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro, Provvedimento Cautelare Cron. n°2469/2024 del 19.4.2024].

Nei precedenti in esame, il Tribunale di Ragusa ha così statuito: «...ritenuto che, anzitutto, in base al criterio di interpretazione letterale la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello reso alle dirette dipendenze dello stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni in parola, giacché diversamente resterebbe priva di utilità la previsione del servizio nelle scuole in parola, rientrando un tale servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Ritenuto, ancora, che poiché tra gli istituti scolastici menzionati al fine di considerare utile il servizio presso di essi prestato, vi sono le scuole non statali e poiché come dedotto dallo stesso MIUR nelle note conclusionali del 4.06.12, per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al



pari delle scuole statali, non si vede perché non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche, ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, posto che — per l'appunto è valutato utile il servizio reso anche in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata; ritenuto che, in verità, in base ad una lettura sistematica delle previsioni di cui alle tabelle di valutazione dei titoli di servizio, si sia inteso valorizzare da un lato l'esperienza maturata nel settore di riferimento presso scuole sia pubbliche che private (a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante) e, dall'altro l'esistenza di un pubblico impiego ("servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali"), indipendentemente dal tipo di mansioni espletate ovvero dal settore di precedente impiego; ritenuto che vada quindi accolto il ricorso....» (Trib. Ragusa, Sent. n°810/2013 e 811/2013 – Allegato n°8).

In sede cautelare il Tribunale di Ragusa, emettendo ordinanza di accoglimento, tra l'altro evidenziava che: «...d'altra parte, ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente, sfuggirebbe il motivo della previsione espressa dal "servizio prestato in..." (vale a dire "presso") le scuole elencate nelle summenzionate tabelle» (Provvedimento cautelare Cron. n°1667/2016 – Allegato n°11).

Dello stesso tenore il Tribunale di Barcellona P.G., il quale nel provvedimento cautelare Cron. n°2469/24 del 19.4.2024 ha statuito che «...conformemente ai precedenti giurisprudenziali citati ed allegati da parte ricorrente, che la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali (punto B.9) sia chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.» (Allegato n°16)

Ancora, Il Tribunale di Ragusa nelle sentenze n°677, 678 e 679 del 2017, sulla questione dichiara «...nel caso in specie, il Ministero non ha posto in dubbio il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie (in cui erano già state inserite prima della domanda di aggiornamento presentata per il triennio 2014/17); pertanto si controverte unicamente della valutabilità del servizio pacificamente prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenze di un ente pubblico, ma di un soggetto privato», ed ancora che «...la natura privata del soggetto giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza



della non valutabilità» (Allegato n°9).

Ma il Giudice fa suo anche il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n°161/2015, che statuisce, in materia di valutazioni dei titoli e dei servizi per le graduatorie per l'insegnamento, che la natura della controparte del rapporto non assume rilievo, *«sicché il servizio in una istituzione scolastica pubblica, prestato sia pure con l'intermediazione di una cooperativa, va valutato come titolo di servizio al fine del conseguimento di una certa posizione in graduatoria...»*.

Si tenga presente che il bando attuale, nella sua formulazione, è del tutto analogo a quelli oggetto dei predetti giudizi nei quali, come detto, anche nella fase cautelare è stata concessa la misura richiesta ex art. 700 c.p.c..

Alla luce di ciò, non vi possono essere dubbi sul fatto che la valutazione del servizio prestato dalla Puglisi ed il punteggio attribuitole nella graduatoria definitiva sia l'effetto di una valutazione errata, giacché non sono stati correttamente valutati i periodi di servizio inseriti nella domanda del 14.6.2024.

In realtà, che la previsione del bando si debba interpretare nel senso di ricomprendervi, per la valutazione del servizio, anche quello svolto non alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali purché svolto presso le stesse, emerge *ictu oculi* anche dai riferimenti normativi indicati nelle premesse del D.M. in questione, primo fra tutti quello al D.M. 717/2014 che richiama, a sua volta, la legge 17.05.1999 n°144 art. 45 e successive integrazioni e modificazioni. Importante richiamo, questo, giacché, ai sensi del suddetto dato normativo, il Governo si impegnavano a realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione. In particolare, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 predetto *«Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n°468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n°56 e succ. modifiche»*.

Orbene, appare evidente che se il D.M. 717/2014, richiamato dal nuovo D.M. n°89/2024, indicava espressamente quali riferimenti normativi posti a base della sua emanazione l'art. 45 della legge n°144/99, norma mirante ad organizzare i sistemi di incentivi all'occupazione specie per i lavoratori socialmente utili (prevedendo addirittura una quota di riserva a loro favore nei concorsi), appare alquanto illogico ed irrazionale



che poi in sede di attuazione di tali principi, il servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperative presso Scuole Statali non venisse affatto valutato.

Anche da qui l'illegittimità degli atti impugnati.

IV) Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità nell'andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost..

Va, altresì, rilevato come la mancata valutazione del servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente e svolto quale ausiliare dal 2002 al 2024, per il tramite di cooperative, poi, lederebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'azione amministrativa anche sotto altro profilo.

Infatti, come si legge nel D.M. n°89/24 allegato A/1, punto B/7.2, per il profilo di Assistente Amministrativo ed allegato A/5, punto B/4.2, per il profilo di Collaboratore Scolastico, viene considerato servizio utile anche quello svolto nelle scuole non statali anche paritarie sebbene in relazione ad esse difetti il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze con la Pubblica Amministrazione.

Orbene, tale esplicita previsione toglie ogni dubbio, ove ancora esistente, circa la doverosità della valutazione del servizio svolto dalla ricorrente all'interno delle scuole statali anche se non alle dipendenze della P.A..

A tal proposito, il Tribunale di Ragusa, con due recentissime ordinanze cautelari, ha chiarito che «...la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Se poi si considera che tra gli istituti scolastici elencati vi sono anche scuole non statali, e che per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, è irragionevole non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, essendo infatti valutato utile anche il servizio reso in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuole privata.» (Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, n°2 Ordinanze Cautelare del 18.11.2021 – inserite nell'allegato n°13).



Invero, se si dovesse ritenere valutabile solo il servizio reso alle dipendenze del MIM, o di altro Soggetto o Ente Pubblico, superflui sarebbero i punti del Bando sopra richiamati per i vari profili, come correttamente valutato peraltro dal Tribunale di Ragusa in diverse recenti ordinanze cautelari (Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro: Ordinanza del 02.08.2023 emessa in seno al procedimento R.G. n°1347/2023; Ordinanza del 18.07.2023 emessa in seno al procedimento R.G. n°1319/2023 Cronol. 901/2022, in R.G. n°1858/2021; Cronol. 1844/2022, in R.G. n°2290/2021-1; Cronol. 902/2022, in R.G. n°1845/2021-1; Cronol. 899/2022, in R.G. n°1845/2021-1; Cronol. 385/2022, in R.G. n°2288/2021-1; Cronol. 14/2022, in R.G. n°1852/2021-1; Cronol. 13/2022, in R.G. n°1859/2021-1; Cronol. n°12299/2021, in R.G. n°1855/2021-1; Cronol. 12297/2021, in R.G. n°1861/2021-1; Cronol. 11415/2022, in R.G. n°1860/2021-1; Cronol. 11412/2021, in R.G. n°1853/2021-1; – Allegato n°13) e, in passato, con diverse sentenze ormai passate in giudicato e in ultimo con le sentenze n°603, 739, 740 e 741 del 2023 del Tribunale di Ragusa (Allegati n°14 e 15). Nonché pure dal Tribunale di Benevento con la sentenza del 2022 sopra citata. Ma anche dal Tribunale di Barcellona P.G., il quale, alla pag.5, 1° cap. del provvedimento cautelare più volte citato, dispone che «*Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali*» (Allegato n°16).

Del resto, riconoscere il servizio prestato in scuole private (paritarie e non) in assenza di un rapporto di pubblico impiego col MIM, e non già quello prestato all'interno di scuole statali ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici solo sul presupposto che non vi sia alcun rapporto di impiego col MIM, appare contraddittorio ed in aperto contrasto con il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione e, comunque, con la portata delle tabelle di valutazione richiamate dal precedente punto.

Inoltre, tale interpretazione estensiva non sarebbe a sua volta incostituzionale, perché valterebbe di più il servizio reso per un privato rispetto a quello reso per altro Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione. Tale eccezione è debole, giacché lo stesso bando già prevede tale ipotesi: ad esempio, confrontando il punto B), comma 5) e comma 6), della tabella A/6 per il profilo Operatore Scolastico, si evince che un anno di servizio presso una scuola paritaria (privata e, quindi, senza rapporto alcuno tra il candidato e l'amministrazione pubblica) vale 0,90 punti, mentre un anno di servizio presso un ente



pubblico, vale 0,60 punti!

DOMANDA CAUTELARE

Emissione di un provvedimento provvisorio che disponga, a favore dell'odierna ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA con valutazione positiva del servizio prestato in diverse scuole statali della provincia di Ragusa come ausiliario dall'anno scolastico 2002/03 sino all'anno scolastico 2023/24, indicato in domanda e con connessa attribuzione del relativo punteggio.

Si ritiene indispensabile la concessione di un provvedimento cautelare stante il rischio di un danno grave ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire nelle more della definizione del giudizio di merito. Soprattutto se si tiene conto del fatto che le predette graduatorie vengono aggiornate con cadenza triennale, dando così la possibilità ad ogni candidato di incrementare il proprio punteggio (e, quindi, di scalare la posizione) portando alla valutazione del MIM nuovi ed ulteriori titoli e/o periodi di servizio non precedentemente valutati.

Ciò posto, la ricorrente chiede che venga disposta, con provvedimento d'urgenza, emesso anche *inaudita altera parte*, l'iscrizione immediata nelle graduatorie predette tenendo conto del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2002/03 e sino all'anno scolastico 2023/2024 in diverse scuole della provincia di Ragusa, riconoscendole, quindi, provvisoriamente il corrispondente punteggio e disponendone il riposizionamento all'interno delle graduatorie per cui è causa, sussistendone i presupposti.

Per quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, si ritiene sicuramente sussistente in ipotesi il *fumus boni iuris.*, giacché la ricostruzione dei fatti è conforme allo stesso dettato del D.M. 89/2024, nonché alle interpretazioni giurisprudenziali di merito prevalenti del Tribunale di Barcellona P.G., del Tribunale di Ragusa e del Tribunale di Benevento.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si ritiene sussistente anche questo requisito, dato che con l'attuale punteggio attribuito alla sig.ra Puglisi, questa si trova collocata alla posizione n°6620 per il profilo di Assistente Amministrativo ed alla posizione n°4404 per il profilo di Collaboratore Scolastico, senza possibilità alcuna di poter ricevere incarichi da parte dell'amministrazione scolastica. Invece, con la corretta valutazione del



servizio prestato come ausiliario, siccome sopra meglio specificato, la ricorrente andrebbe a posizionarsi nelle **prime 150 posizioni** per il profilo di Assistente Amministrativo e nelle **prime 40 posizioni** per il profilo di Collaboratore Scolastico, in pratica in posizione utile per ottenere il conferimento di incarichi provvisori che andrebbero, altresì, ad accrescerne sia il bagaglio professionale che il punteggio complessivo per le prossime revisioni triennali delle graduatorie; diversamente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente non potrebbe ricevere incarichi e verrebbe ingiustamente scavalcata dagli altri soggetti iscritti, i quali andrebbero ad accrescere il proprio punteggio a discapito della legittima richiesta dell'odierna ricorrente. Non vi è dubbio, quindi, che il mancato riconoscimento del diritto alla valutazione di tale servizio durante il tempo occorrente per la conclusione del procedimento comporterebbe un irreparabile e grave pregiudizio per la ricorrente, cui si può ovviare solamente con l'emissione di un provvedimento d'urgenza.

Inoltre, preme evidenziare che la perdita di *chances*, nel caso di mancata emissione di un provvedimento urgente non comporterebbe solo un pregiudizio economico per l'odierna ricorrente ma anche il venir meno, non integralmente suscettibile di ristoro per equivalente, di occasioni di incremento del bagaglio professionale della ricorrente e, soprattutto, del connesso punteggio in seno alla graduatoria di III Fascia. In tal senso si sono espressi sia il Tribunale di Barcellona P.G. che il Tribunale di Ragusa con le numerose ordinanze cautelari allegate al presente ricorso.

Pertanto, sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Puglisi Maria Rosa, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DEL LAVORO

-Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza *ex art. 151 c.p.c.*;

-In via cautelare, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche *inaudita altera parte*, che disponga, a favore della ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente al diritto alla valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico



2002/2003 sino all'anno scolastico 2023/2024, con l'attribuzione del corrispondente punteggio di 22,90 per il profilo di Assistente Amministrativo e di 32,00 per il profilo di Collaboratore Scolastico, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, come meglio spiegato in parte narrativa;

-Nel merito, accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Puglisi Maria Rosa alla valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2002/03 sino all'anno scolastico 2023/24 presso diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico del D.M. n°89/2024;

-Di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (complessivo, di 22,90 per il profilo di Assistente Amministrativo e di 32,00 per il profilo di Collaboratore Scolastico) rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027;

- Si producono: **1)** Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024-2027; **2)** Copia del D.M. 89/2024; **3)** Copia certificato Silav; **4)** Autocertificazione del servizio reso dall'A.S. 2002/03 all'A.S. 2023/24; **5)** Copia del Reclamo in autotutela; **6)** Copia delle Graduatorie definitive e del relativo provvedimento di pubblicazione del 19.9.2024; **7)** Copia delle Ordinanze della Corte di Cassazione n°27729 e 27746 del 2023; **8)** Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; **9)** Copia delle sentenze del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017; **10)** Copia di n° 2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; **11)** Copia dell'ordinanza cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; **12)** Copia sentenza del Tribunale di Ragusa n°1194/2021; **13)** Ordinanze cautelari del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, degli anni 2021, 2022 e 2023 su casi analoghi; **14)** Copia della Sentenza del Tribunale di Ragusa n°603/2023; **15)** Copia delle Sentenze del Tribunale di Ragusa



n°739, 740 e 741 del 2023; **16)** Copia del Provvedimento cautelare Cron. n°2469/2024 reso dal Tribunale di Barcellona P.G. in seno al procedimento R.G.392/2024-1; **17)** Copia della posizione personale della ricorrente per i vari profili, estratta dal proprio profilo MIM;

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, per cui l'ammontare del Contributo Unificato dovuto è pari ad € 259,00

Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore dei difensori ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica, 24.9.2024

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

16

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
(Ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a titolo di ausiliario, quale socio-lavoratore di diverse cooperative, dall'A.S. 2002/03 all'A.S. 2023/2024;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti che in virtù del suddetto riconoscimento sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente nei seguenti profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico inseriti nelle graduatorie di III Fascia ATA per la prov. di Ragusa per il



triennio 2024-2027.

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. *«Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».*

CONSIDERATO

Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n°106, *«...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...»;*

Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica



con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Che il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

RILEVATO, INFINE,

Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Come si può ben vedere sul sito del M.I.M. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIM.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica, 24.9.2024

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

